



Proprietà intellettuale

- Diritto d'autore: l. 633/1941
- Monopolio nello sfruttamento di un'opera dell'ingegno
- La società non gode della piena divulgazione che potrebbe esservi se si fosse in regime di concorrenza perfetta

- Opere dell'ingegno (creatività)
 - Scritte e orali
 - Musicali
 - Coreografiche
 - Pittura, arti, disegno
 - Software
 - Banche dati
 - Opere complesse



Proprietà intellettuale

- Diritto morale
 - Perpetuo, inalienabile, irrinunciabile
- Diritto patrimoniale
 - Trasferibile, negoziabile
- Privativa al titolare per tutela del riconoscimento della titolarità per l'utilizzo dell'opera
 - Acquisto: da creazione dell'opera
 - Durata: limitata a 70 anni dopo la morte



Proprietà intellettuale

- Divulgazione
 - Contratto di edizione: durata massima 20 anni
- Tutela vs.
 - Plagio
 - Imitazione parziale
 - Contraffazione
 - Abusiva riproduzione o diffusione
- Rimozione e distruzione



Proprietà industriale

- Inventore sopporta i costi della ricerca
- Interessi contrapposti:
 - Inventore: interesse a privativa
 - Impresa: interesse a sfruttare invenzione
- Necessità di bilanciamento:
 - Privativa «a tempo» (20 anni)
 - Esclusiva come eccezione a concorrenza



Invenzioni industriali

- Soluzioni originali a problema tecnico per produzione di beni o servizi
- Brevetto *solo* se ci può essere applicazione industriale
 - Consistente rilievo tecnologico
 - Invenzione che può essere:
 - Di prodotto
 - Di procedimento
 - Derivata (evoluzione tecnica)
- *Non* brevettabili le mere scoperte (preesistenti in natura)



Requisiti di brevettabilità

- Novità
- Originalità
 - Significativo progresso tecnologico
- Industrialità
- Liceità



Oggetto del brevetto

- Invenzioni industriali
 - V. sopra
- Modelli di utilità
 - Migliorano qualche cosa di esistente, ma in sé originali
 - Tutela per 10 anni
- Modelli e disegni
 - Solo profilo estetico
 - Tutela per 5 anni, rinnovabile fino a 25



Estensione della tutela

- Nazionale
 - UIBM
- Internazionale
 - Consente priorità su brevetto richiesto da altri in altro Paese, se è stato richiesto entro 12 mesi dal primo deposito nazionale
- Europeo
 - Principio di unitarietà: subentra a brevetti nazionali, che vengono caducati



Diritti connessi

- Titolarità del diritto morale, imprescrittibile e irrinunciabile, deriva dalla creazione
- Esclusività di utilizzo deriva da ottenimento del brevetto



Principi generali

- Per potere brevettare, è necessario rivendicare una funzione specifica dell'invenzione
- Il controllo dell'ufficio è solo formale



Nullità e decadenza

- Se non brevettabile
- Se non adeguatamente descritto in richiesta
- Se eccede la domanda
- Se titolare non era legittimato

- Solo decadenza se...
 - ...non è corrisposta tassa di concessione
 - ...non è utilizzato nei due anni successivi alla concessione di una licenza obbligatoria



Tutela

- Azione di contraffazione e sentenza per inibitoria
- Invenzione non brevettata: tutela nei limiti del preuso, con trasmissione insieme all'azienda



Limiti

- Obbligo di concessione della licenza
 - Mancato utilizzo dell'invenzione per tre anni
 - Nel triennio, invenzione utilizzata in maniera non proporzionata alle esigenze del Paese
 - Brevetto dipendente di considerevole rilevanza economica



L'invenzione del dipendente

- Invenzione «di servizio»
 - Rientra nelle mansioni dell'inventore: al datore di lavoro tutti i diritti patrimoniali
- Invenzione aziendale oltre i compiti dell'inventore
 - Al datore di lavoro spettano i diritti patrimoniali, ma all'inventore deve essere riconosciuto un premio
- Invenzione occasionale
 - Al datore di lavoro spetta solamente una prelazione
- Ricercatore universitario
 - Gli spetta non meno del 50% degli eventuali proventi o canoni sull'invenzione